



Copia conforme all'originale  
Ing. Giuseppe Stama  
Dirigente V° Settore LL.PP.

**COMUNE DI POLIGNANO A MARE  
(PROVINCIA DI BARI)  
V° SETTORE LL.PP. – SERVIZI AREE DEMANIALI E PATRIMONIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**

Prot. n. 14251 / 2015 del 26 maggio 2015

**OGGETTO: Dichiarazione di DECADENZA ai sensi dell'art. 47, lettera c) ed f) Codice della Navigazione RD 327/1924 e dell'art. 26 del Regolamento di Esecuzione DPR 328/1952, della Concessione demaniale marittima comunale rilasciata dal Comune di Polignano a Mare, n. 06 del 27 marzo 2009, relativa all'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 2.587,00 di cui mq. 574,00 coperti, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato "Lido S. Giovanni" insistente parzialmente sul demanio marittimo, intestata alla "APENESTE s.a.s."**

**IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE LL.PP.**

**VISTI:**

- la legge regionale 23.6.2006 n. 17;
- la legge regionale 10.4.2015, n. 17;
- gli artt. 47 e 48 del codice della navigazione;
- gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- Il D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 e s.m.i. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali", in attuazione del cap. I della L. 15.3.1997, n. 59;
- il D.M. n. 342 del 5.8.1998;
- l'art. 10 della L. n. 88 del 16.3.2001;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in materia di Enti Locali;
- la L. 296/2006;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. del 30.3.2001, n. 165;
- il provvedimento di concessione demaniale marittima iscritto al Registro delle concessioni per l'anno 2009 al n. 06, sottoscritto dal Comune di Polignano a Mare e dalla legale rappresentante della Apeneste s.a.s., sig.ra Maria Luisa Calderaro, in data 27.3.2009;
- la nota inviata dall'Ufficio scrivente in data 28.10.2014, prot. n. 28836/LL.PP.;
- la nota inviata dall'Apeneste s.a.s. in data 28.10.2014, prot. n. 28882;
- la comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza della sopraindicata concessione demaniale marittima, prot. n. 32212/LL.PP. del 2.12.2014, notificata il 29.12.2014;
- la nota inviata dalla Apeneste s.a.s. del 9.1.2015, assunta al prot. comunale al n. 1045 del 14.1.2015;
- il sollecito e diffida trasmesso dall'avv. Lorenzo Derobertis, in nome e per conto della Apeneste s.a.s. datata 9.2.2015, depositata al prot. del Comune al n. 3928 dell'11.2.2015;

- la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. emessa dal Dirigente del II° Settore – Dott.ssa Maria Centrone, il 9.4.2015, prot. n. 9355/2015;
- la comunicazione trasmessa dallo scrivente Ufficio, prot. n. 9645/2015 del 13.4.2015, notificata il 13.4.2015;
- la comunicazione inviata dall'avv. Lorenzo Derobertis, in nome e per conto della Apeneste s.a.s. datata 17.4.2015, depositata al prot. del Comune al n. 10430/2015 del 20.04.2015;
- il diniego definitivo ex art. 10 bis della l. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., datato 21.5.2015, prot. n. 13857/2015, notificato in data 22.5.2015, alla richiesta formulata dalla Apeneste s.a.s. depositata al prot. com. n. 2462 del 27.1.2015, per il posizionamento di passerelle in legno ad uso temporaneo e provvisorio per consentire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili;
- la nota inviata dall'Avv. Lorenzo Derobertis in nome e per conto della Apeneste s.a.s. del 21.5.2015, prot. n. 13793.

**PREMESSO CHE:**

la "APENESTE s.a.s." - C.F.: 00428090724 – è titolare della concessione demaniale marittima n. 06 in data 27 marzo 2009 avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 2.587,00 di cui mq. 574 coperti allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato "Lido S. Giovanni" insistente parzialmente sul demanio marittimo, costituito da arenile, scogliera, cabine in muratura, grotta naturale, battuto in cemento e passerella in basole calcaree, situato nel Comune di Polignano a Mare località S. Giovanni, Fg. di mappa 5/A ptc. 110/parte e 111 e Fg. 10/A ptc. 1/parte.

**PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- al momento del rilascio della concessione il capitale sociale della società avente denominazione sociale Apeneste S.a.s. di "Calderaro Maria Luisa e C." era così ripartito:
  - Calderaro Maria Luisa titolare di una quota pari al 99%, nonché socio accomandatario e legale rappresentante della società;
  - Rubino Gaspare titolare di una quota pari all'1% in veste di socio accomandante;
- in data 20/04/2014 il socio accomandatario, sig.ra Calderaro Maria Luisa, è deceduta in Polignano a Mare;
- a seguito di tale evento è venuta a mancare la pluralità dei soci e il socio accomandante, sig. Rubino Gaspare, ha nominato, con atto pubblico repertorio n. 45835 raccolta n. 15298 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale e Provinciale di Bari - in data 21/05/2014 al numero 13093 nonché presso il registro delle Imprese di Bari in data 20/05/2014 protocollo numero 32338, l'amministratore provvisorio nella persona della sig.ra Marilù Palazzo, ai sensi dell'art. 2323 C.C., per il periodo di 6 mesi;
- questo Ufficio, attestato il decesso del socio accomandatario nella persona della Sig.ra Calderaro Maria Luisa, con propria nota prot. n. 14416/LL.PP. del 13/06/2014 prendeva atto della nomina dell'amministratore provvisorio e della nomina del nuovo legale rappresentante pro tempore.

**CONSIDERATO CHE:**

- alla scadenza dei termini concessi all'amministratore provvisorio nella persona della Sig.ra Marilù Palazzo, l'ufficio scrivente in data 28/10/2014 con prot. n. 28836/LL.PP. ha chiesto dimostrazione:
  - del nuovo assetto societario e l'individuazione del socio accomandatario nonché legale rappresentante;
  - del possesso dei titoli necessari ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui è stata rilasciata la concessione demaniale ("mantenere uno stabilimento balneare pubblico

denominato lido San Giovanni” insistente parzialmente nel demanio marittimo, costituito dalle zone di cui al rilievo planimetrico allegato alla Domanda D1 del 18/02/2003);

- in data 28/10/2014 il Sig. PALAZZO Angelo, nuovo socio accomandatario e legale rappresentante della “APENESTE S.a.s.” con nota del 27/10/2014 ha comunicato al Comune di Polignano a Mare - Ufficio Demanio, acquisita al prot. n. 28882 del 28/10/2014, che in data 8/10/2014, a seguito della liquidazione della quota del 99% della società agli eredi, è stata ricostituita la pluralità dei soci, con atto autenticato nelle firme dal Notaio Federico Lojodice di Bari - repertorio n. 43737, raccolta n. 17470 - registrato e protocollato presso il Registro delle Imprese di Bari in data 9/10/2014 al n. PRA/72551/2014/CBAAUTO;
- nella citata nota veniva specificato che *“la nuova società costituita, in seguito all’ammissione del sottoscritto nuovo socio accomandatario - legale rappresentante Sig. Palazzo Angelo da parte del socio accomandante, ha modificato la sua ragione sociale in Apeneste S.a.s. di Palazzo Angelo e C.”*;
- con comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza della sopraindicata concessione demaniale marittima, prot. n. 32212/LL.PP. del 2.12.2014, notificata il 29.12.2014, lo scrivente Ufficio ha rilevato come a seguito dell’intervenuto decesso del precedente socio accomandatario, sig.ra Maria Luisa Calderaro, e della ricostituzione della pluralità dei soci della società in accomandita semplice, la Apeneste s.a.s. si è resa inadempiente agli obblighi di cui alle lettere c) ed f) di cui all’art. 47 del Codice della Navigazione e, in particolare:
  - alla lettera c): *«mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione – (mancata dimostrazione del possesso dei titoli necessari ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui è stata rilasciata la concessione demaniale: “mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato lido San Giovanni” insistente parzialmente nel demanio marittimo)»*;
  - alla lettera f): *«inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti»*.
- con nota inviata dalla Apeneste s.a.s. il 9.1.2015, assunta al prot. comunale al n. 1045 del 14.1.2015, alla quale è seguita nota di sollecito e diffida datata 9.2.2015, prot. comunale n. 3928 dell’11.5.2015, la società concessionaria ha contestato che *«il fattore impeditivo per la permanenza in vita del rapporto concessorio possa identificarsi con il mero dato della discontinuità soggettiva tra le differenti compagini sociali della stessa Apeneste s.a.s.»* nonché della asserita genericità ed inesistenza dei presupposti fattuali che presiederebbero alla preventivata decadenza;
- con ulteriore nota trasmessa dallo scrivente Ufficio, prot. n. 9645/2015 del 13.4.2015, notificata il 13.4.2015, lo scrivente Ufficio ribadiva e precisava quanto segue: *«le deduzioni svolte dalla Apeneste s.a.s. di cui alle predette note del 9.1.2015, prot. comunale n. 1045 del 14.1.2015 e del 9.2.2015, prot. comunale n. 3928 dell’11.2.2015, non costituiscono idonea giustificazione alle contestazioni sollevate con la lettera di avvio del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima. Come già esposto, infatti, a seguito dell’intervenuto decesso del socio accomandatario, sig.ra Maria Luisa Calderaro e della ricostituzione della pluralità dei soci della società in accomandita semplice, la concessionaria ha omesso di dimostrare il possesso dei titoli di proprietà o godimento necessari ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui è stata a suo tempo rilasciata la concessione demaniale (“mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato lido San Giovanni insistente parzialmente nel demanio marittimo, costituito dalle zone di cui al rilievo planimetrico allegato alla domanda D1 del 18/02/2003”). Il possesso di detti titoli costituisce, invero, un presupposto essenziale per il mantenimento dello «stabilimento balneare pubblico denominato lido San Giovanni insistente parzialmente nel demanio marittimo». La «mancata dimostrazione del possesso dei titoli necessari ad assicurare la*

realizzazione dello scopo per cui è stata rilasciata la concessione demaniale», già richiesti con la nota datata 28.10.2014, prot. n. 28836/LL.PP. è stata, peraltro, chiaramente indicata con la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della sopraindicata concessione demaniale marittima, prot. n. 32212/LL.PP. del 2.12.2014 (v. pag. 3 della lettera di avvio del procedimento). Si evidenzia in proposito che: - allorquando socio accomandatario della Apeneste s.a.s. era la sig.ra Maria Luisa Calderaro, stagionalmente la società concessionaria stipulava, con le proprietarie (la medesima sig.ra Maria Luisa Calderaro e la sig.ra Irene Eleonora Pugliese), appositi contratti di concessione in godimento relativi alle aree e strutture private poste in adiacenza o nelle immediate vicinanze dei beni pubblici (arenile, scogliera, cabine in muratura, grotta naturale, battuto in cemento e passerella in basole calcaree) oggetto di concessione, al fine di attestare al concedente il godimento qualificato delle aree private; - la concessione opera espresso riferimento al fatto che lo stabilimento balneare insiste “parzialmente” sul demanio marittimo. La mancata risposta alla richiesta formulata dallo scrivente Ufficio, rileva, peraltro, non solo al fine di assicurare una corretta gestione, manutenzione, fruizione e utilizzazione dei beni demaniali marittimi ma anche al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni di legge, con particolare riferimento all’art. 11 della legge della Regione Puglia n. 17 del 23.6.2006. Tale mancata dimostrazione è, dunque, suscettibile di compromettere, con carattere di definitività, il proficuo prosieguo del rapporto concessorio. In ragione di quanto sopra esposto e rilevato, si ribadisce che sussistono fondati motivi di ritenere che in capo al concessionario Ditta “Apeneste s.a.s.” di Calderaro Maria Luisa & C., siano venuti meno i requisiti volti ad assicurare e garantire all’Amministrazione concedente che l’uso del bene pubblico assentito in concessione sia improntato ad un suo corretto ed efficiente utilizzo in linea con gli interessi pubblici connessi all’uso dei beni demaniali marittimi; e che, comunque, il subentrante si è reso inadempiente agli obblighi di cui alle lettere c) ed f) dell’art. 47 del codice della navigazione, richiamati nella comunicazione di avvio del procedimento. Appaiono, infatti, venuti meno i presupposti che all’epoca avevano giustificato - attraverso la sottrazione del bene demaniale all’uso comune e l’istituzione di un uso particolare - il rilascio della concessione demaniale marittima in favore della Apeneste s.a.s. Sussistono, quindi, motivi ostativi a mantenere in vita la concessione demaniale, in quanto la concessionaria ha tenuto un comportamento espressamente contrario alle prescrizioni della concessione stessa, e, in particolare, alle previsioni di cui alla clausola **sub 8**); lo scrivente Ufficio, inoltre, ha formalmente contestato fatti - e rispettato il principio del pieno contraddittorio, ovvero delle garanzie procedurali in merito agli stessi - già qualificati idonei a sancire la decadenza, in quanto espressamente contemplati nell’atto concessorio, assegnando, di fatto, anche un congruo termine per replicare (ed eventualmente sanare), alle contestazioni mosse. Per le ragioni illustrate, stante l’urgenza derivante dall’imminenza dell’inizio della stagione estiva e balneare, si concede un ulteriore termine di giorni cinque, decorrenti dalla ricezione della presente, al fine di consentire all’Apeneste s.a.s. la presentazione di ulteriori eventuali deduzioni e documenti».

- con comunicazione inviata dall’avv. Lorenzo Derobertis, in nome e per conto della Apeneste s.a.s. datata 17.4.2015, prot. comunale n. 10430/2015 del 20.4.2015, ha contestato l’irritualità della condotta comunale e l’insussistenza di ragioni tali da legittimare un provvedimento di decadenza e, in particolare, che «il “godimento qualificato” delle aree e strutture private poste in adiacenza o nelle immediate vicinanze dei beni pubblici è sempre stato sin qui garantito annualmente, con contratti di breve o brevissima durata. Esattamente alla stregua di quanto verrà fatto per il 2015, una volta conseguiti autorizzativi comunali, tempestivamente richiesti».
- inoltre, con diniego definitivo ex art. 10 bis della l. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., in data 21.5.2015, prot. comunale n. 13857, notificato in data 22.5.2015, è stata rigettata la richiesta formulata dalla Apeneste s.a.s. depositata al prot. com. n. 2462 del 27.1.2015, per il

- posizionamento di passerelle in legno ad uso temporaneo e provvisorio per consentire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili;
- a sostegno di detto rigetto è stato evidenziato che:
    - a) la richiesta di posizionamento delle passerelle su altra area demaniale, infatti, comporta alterazione sostanziale al contenuto della concessione demaniale n. 6/2009, modificandone l'estensione (originariamente prevista per una superficie di mq. 2587,00 di cui mq. 574,00 coperti), ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per Esecuzione del C.d.N., D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, peraltro non specificatamente individuata in termini di superficie demaniale nell'istanza in argomento relativa al solo posizionamento di passerelle, in patente violazione di quanto stabilito nell'atto concessorio;
    - b) il “*contratto di locazione*” in data 23.12.2014 tra la parte locatrice nella persona della Sig.ra Rubino Rosa quale leg. rappr. pro-tempore della soc. Villaggio San Giovanni s.r.l. e la parte conduttrice nella persona del sig. Palazzo Angelo quale leg. rappr. pro-tempore della soc. Apeneste s.a.s., allegato alla richiesta del 27.1.2015, prot. Comune n. 2462 opera espresso riferimento alla “*sublocazione*” (e non già alla locazione), dell'area sita in loc. San Giovanni in catasto al fg. 10 particelle 939 e 431 (entrambe in parte) per complessivi mq. 1900,00 comprensiva di n. 23 cabine/spogliatoio, e fa riferimento alla struttura balneare della soc. “Villaggio San Giovanni s.r.l.”, confinante con l'antistante particella demaniale n. 1 ma non con le particelle 111, 237 e 239 del fg. 5/A (come meglio individuate nel rilievo topografico allegato alla domanda D/1 del 18.02.03); il riferimento alla sublocazione - e la mancata allegazione del contratto di locazione dal quale il rapporto trae origine - impedisce ogni verifica in ordine alla legittimità del godimento delle aree in questione;
    - c) il posizionamento di pedane, così come individuate nella tav. 1 (individuazione delle pedane su mappa catastale) per il transito libero e gratuito al pubblico non risulta configurabile in quanto esistono accessi alternativi in un ambito non superiore a mt. 150, precisamente ubicati, il primo, in corrispondenza del lato nord del complesso turistico alberghiero prospiciente la particella demaniale n. 237 del fg. 5/A e il secondo in corrispondenza della particella privata n. 112, adiacente alla particella demaniale n. 241;
    - d) inoltre, quanto richiesto dall'istante, circa la collocazione di passerelle e pedane, risulta in contrasto con le norme di cui all'art. 1 comma 9 lett. c) dell'Ordinanza Balneare, disposta con Determinazione Dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia n. 132 del 22.04.2015, la quale obbliga i Comuni “*a predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili*” atteso che, la richiesta in esame non prevede neppure un posizionamento delle passerelle in maniera perpendicolare rispetto alla battigia;
    - e) il posizionamento richiesto, infine, parrebbe imporre, in un primo tratto, un camminamento su passerelle oggetto di altra concessione demaniale, con conseguente inammissibile aggravio della stessa.

**VISTE** le note e i provvedimenti su richiamati, questa Amministrazione considerato che:

1. ad oggi la concessionaria ha omesso di dimostrare il possesso dei titoli di proprietà o godimento necessari ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui è stata a suo tempo rilasciata la concessione demaniale (“*mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato lido San Giovanni insistente parzialmente nel demanio marittimo, costituito dalle zone di cui al rilievo planimetrico allegato alla domanda D1 del 18/02/2003*”).

2. In particolare, la società concessionaria non ha ad oggi dimostrato di poter legittimamente assicurare l'accesso al mare dei soggetti diversamente abili attraverso la predisposizione di percorsi perpendicolari alla battigia, dei servizi minimi, il salvamento e l'accesso dei mezzi di soccorso, le aree destinate al parcheggio degli utenti, il transito libero e gratuito al pubblico per l'accesso alla battigia, in aperta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. 23.6.2006, n. 17, dell'art. 10, comma 5, della L.R. 17/2015, e in violazione del punto E.-11 dell'atto concessorio il quale impone al concessionario di *“adattare le strutture in concessione per rendere le stesse visitabili da parte di portatori di handicap ed accessibili secondo le prescrizioni stabilite dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14/06/1987, n. 236, in attuazione della Legge 09/01/1989, n. 13 e le successive modificazioni/integrazioni”*;
3. la concessionaria ha tenuto un comportamento espressamente contrario alle prescrizioni della concessione stessa, e, in particolare, alla previsione di cui alla clausola sub 8) della concessione demaniale marittima iscritto al Registro delle concessioni per l'anno 2009 al n. 06, sottoscritto dal Comune di Polignano a Mare e dalla Apeneste s.a.s., in data 27.3.2009, il quale stabilisce che la concessione *«non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né, infine, indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate, dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del demanio marittimo comunale, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio di Genio civile – OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate»*;
4. risulta, altresì, violato l'art. 47 del codice della navigazione
  - a. alla lettera c): *«mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione – (mancata dimostrazione del possesso dei titoli necessari ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui è stata rilasciata la concessione demaniale: “mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato lido San Giovanni” insistente parzialmente nel demanio marittimo)»*;
  - b. alla lettera f): *«inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti»*.
5. ricorrono i presupposti per il doveroso esercizio dei poteri di autotutela posti a garanzia dell'interesse pubblico istituzionalmente tutelato e perseguito da questa Amministrazione Comunale per la corretta gestione, manutenzione, fruizione e utilizzazione dei beni demaniali marittimi di propria competenza.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le note inviate dalla Apeneste s.a.s. e dal suo difensore, con le quali è stato riscontrato il predetto avviso di avvio del procedimento di decadenza e l'ulteriore nota di richiesta chiarimenti e documentazione integrativa, non costituiscono idonea giustificazione alla violazione degli obblighi rivenienti dalla concessione medesima, dall'art. 47 del codice della navigazione, di cui alle lett. c) ed f) e delle disposizioni della L.R. 17/2006 e della L.R. 17/2015;
- il posizionamento di passerelle sul demanio comunale, volto a consentire l'accesso all'area oggetto di concessione, è idoneo a modificare l'estensione dell'area demaniale già oggetto di concessione;
- le deduzioni formulate dal difensore dell'Apeneste s.a.s. con la nota del 21.5.2015, prot. n. 13793, non contengono idonei elementi di chiarimento o novità atti a dimostrare il possesso dei titoli necessari ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui è stata rilasciata la

- concessione demaniale, né il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione medesima (n. 6 del 27.3.2009), imposti da leggi e regolamenti;
- comunque, e in ogni caso, visto il comportamento elusivo alla richiesta dell'ufficio scrivente, con nota prot. n. 28836/LL.PP. del 28/10/2014 in ordine al *“possesso dei titoli necessari ad assicurare la realizzazione dello scopo per cui è stata rilasciata la concessione demaniale (‘‘mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato lido San Giovanni’’ insistente parzialmente nel demanio marittimo, costituito dalle zone di cui al rilievo planimetrico allegato alla Domanda D1 del 18/02/2003)’’*;
  - quanto finora descritto costituisce qualificato presupposto per la dichiarazione di decadenza, avendo determinato il venir meno del corretto utilizzo e gestione della concessione di un bene pubblico.

**CONSIDERATO CHE**, in ragione di quanto sopra, sussistono i presupposti per la dichiarazione di decadenza della concessione demaniale marittima, in riferimento all'art. 47 Codice della Navigazione, lettera c) *“mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione”*, e f) *“inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti”* e all'art. 11, comma 1, della Legge Regionale n. 17/2006, e art. 10, comma 5, della Legge Regionale n. 17/2015, che impongono al concessionario di garantire:

lettera a): l'accesso libero al mare da parte dei soggetti diversamente abili, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia;

lettera b): l'esercizio dei servizi minimi di spiaggia (igienico sanitari, docce, chiosco-bar, direzione);

lettera c) il salvamento (da riferire anche agli accessi dei mezzi di soccorso);

lettera d) il parcheggio per gli utenti;

lettera e) il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia.

**CONSIDERATA** la necessità di tutelare gli interessi del Demanio Pubblico Marittimo, nonché il preminente interesse pubblico;

**VISTI** gli atti d'ufficio innanzi richiamati;

## **D E T E R M I N A**

- per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, ex art. 47, lett. c) ed f) Cod. Nav., art. 11 comma 1 della L.R. 17/2006 e art. 10 comma 5 della L.R. 17/2015, la decadenza, con effetto immediato, della concessione demaniale marittima n. 6 del 27.3.2009, rilasciata dal Comune di Polignano a Mare alla *“APENESTE S.a.s.”*, con sede in Polignano a Mare (BA), Cala San Giovanni 214/A, P. IVA e Cod. Fis. 00428090724, il cui socio accomandatario-legale rappresentante è il Sig. PALAZZO Angelo nato a Putignano (BA), il 02/09/1989 e residente in Polignano a Mare alla Via Conversano n. 33, avente ad oggetto *“occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 2.587,00 di cui mq. 574 coperti allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare pubblico denominato ‘‘Lido S. Giovanni’’ insistente parzialmente sul demanio marittimo, costituito da arenile, scogliera, cabine in muratura, grotta naturale, battuto in cemento e passerella in basole calcaree, situato nel Comune di Polignano a Mare località S. Giovanni, Fg. di mappa 5/A ptc. 110/parte e 111 e Fg. 10/A ptc. 1/parte*;
- che la Società *“APENESTE S.a.s.”* di Angelo Palazzo e C., e chi legalmente e di fatto la rappresenta o ne ha la conduzione ed i terzi che da questo o questi abbiano avuto causa, devono rilasciare l'area demaniale marittima in oggetto nella piena e libera disponibilità del Comune di Polignano a Mare entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi

dalla notifica del presente atto, con espresso avvertimento che, senza ulteriore avviso, in mancanza di spontaneo rilascio dell'area libera e sgombra da cose o persone (anche interposte), il Comune provvederà, con preavviso di 5 (cinque) giorni, ad esecuzione forzata in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a richiedere il rimborso delle relative spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione o nei modi meglio evidenziati nelle condizioni riportate nel titolo concessorio;

- di disporre notifica del presente provvedimento al Sig. PALAZZO Angelo, Via Conversano n. 33, 70044 Polignano a Mare (BA), nella figura di socio accomandatario-legale rappresentante;
- di trasmettere la presente determinazione agli Uffici di seguito elencati: Ragioneria, Segreteria e all'albo pretorio on-line per quanto nelle rispettive competenze;
- di disporre l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013 mediante invio della allegata scheda al responsabile del sito web istituzionale.
- che eventuali violazioni al presente provvedimento e alle norme richiamate saranno accettate e perseguite nei termini di legge.

Il presente atto viene comunicato, per dovuta conoscenza, a:

- Agenzia del Demanio BARI
- Capitaneria di Porto - Servizio Polizia Marittima BARI
- Regione Puglia - Settore Demanio Marittimo BARI
- Agenzia delle Dogane BARI
- Ufficio Circondariale Marittimo MONOPOLI
- Comando di Polizia Municipale POLIGNANO A MARE

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on line del Comune di Polignano a Mare per quindici giorni naturali e consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è proponibile:

- nel termine di sessanta giorni dalla sua ricezione, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari;
- nel termine di centoventi giorni dalla sua ricezione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Polignano a Mare, lì 26 maggio 2015

**IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE LL.PP.**  
**SERVIZI AREE DEMANIALI E PATRIMONIO**  
**UFFICIO DEMANIO MARITTIMO**  
*Ing. Giuseppe STAMA*

Firma autografa sostituito a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993